TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 01 – 07 LUGLIO 2022

Riunione del giorno 06 luglio 2022

80.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **S.S. ASD CAVENAGO DREAM VOLLEY** in persona del Presidente p.t. Sig. Sig. Maurizio GALATI
- **Sig. Maurizio GALATI** nella qualità di Presidente p.t. della ASD CAVENAGO DREAM VOLLEY

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 102.21.22 ricevuto in data 27 aprile 2022, si è riunito per la discussione in relazione al seguente capo di incolpazione nei confronti di:

Sig. Galati Maurizio *per la violazione degli artt. 9, 16 e 18 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74, 75, 101 e 102 lett. d) Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver in occasione della gara n. 6263 disputata in data 12.02.2022 tra i sodalizi ASD Cavenago Dream e Alpha Volley U16 Green valevole per il Campionato Under 16/F – Girone D assunto una condotta minacciosa e proferito frasi volgari ed offensive nei confronti del direttore di gara e lesive dell'immagine e del decoro della FIPAV e dei suoi organi federali, come da atto della conclusione delle indagini del 5 aprile 2022 ritualmente notificato.*

ASD Cavenago Dream Volley, in persona del Presidente pro-tempore, per *la violazione degli artt. 9, 16 e 18 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver il Sig. Maurizio Galati, n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio ASD Cavenago Dream Volley in occasione della gara n. 6263 disputata in data 12.02.2022 tra i sodalizi ASD Cavenago Dream Volley e Alpha Volley*

U16 Green valevole per il Campionato Under 16/F – Girone D assunto una condotta minacciosa e proferito frasi volgari ed offensive nei confronti del direttore di gara e lesive dell'immagine e del decoro della FIPAV e dei suoi organi federali, come da atto della conclusione delle indagini del 5 aprile 2022 ritualmente notificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché il sig. Galati Maurizio, anche quale Presidente della ASD Cavenago Dream Volley, assistiti dall'Avv. Stefano Francesco Tagliabue.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento e ritenendo provate le circostanze di cui al capo di incolpazione chiedeva al Tribunale che venisse applicata a carico del tesserato Galati la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro ed a carico della società la multa di € 200,00

La difesa degli incolpati, nel richiamarsi alla memoria depositata nei termini al Tribunale, ribadiva come il sig. Galati non aveva contestato di aver chiesto la verbalizzazione di frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti della federazione, tanto da aver rivolto, già dal giorno successivo alla gara, le scuse con comunicazione inviata al Comitato Provinciale di Milano Monza Lecco. Contestava invece di aver tenuto una condotta minacciosa e di aver proferito frasi volgari nei confronti del Direttore di Gara nonché di averlo aggredito verbalmente o di aver tenuto condotte minacciose nei confronti dello stesso.

Lamentava poi che nessuna scriminante era stata considerata per il fatto che la gara in questione fosse la prima successiva alla riapertura dei campionati dopo l'interruzione forzata cagionata dal COVID né per il fatto che il sig. GALATI fosse stato richiamato d'urgenza poiché il Direttore di Gara contestava la mancata presenza di un addetto al DAE tesserato per la squadra ospitante. Reiterava quindi la difesa l'argomentazione sulla non rispondenza di quanto riportato nel rapporto ai fatti accaduti, così come provato dalle testimonianze scritte prodotte.

Per quanto riguarda il sodalizio, la difesa rilevava come la società avesse fattivamente operato, attraverso i dirigenti addetti alla squadra e l'allenatore, affinché la gara si disputasse, seppure a fronte delle difficoltà di reperire un addetto al DAE all'ultima ora.

Concludeva quindi per l'applicazione del minimo della pena prevista per la frase

ingiuriosa riportata a referto e l'assoluzione per il resto del capo di incolpazione, per non aver commesso il fatto. Insisteva poi nell'ammissione delle istanze istruttorie.

Il Tribunale si ritirava quindi in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

La procura nel deferire gli incolpati ha correttamente indicato come il referto ed il rapporto di gara siano fonti primarie di prova. Ciò non significa che le risultanze di tali atti siano incontestabili ma che in mancanza di una prova contraria certa, a quanto riportato dall'arbitro va conferita una fede privilegiata.

Il rapporto di gara deve comunque riportare i fatti accaduti e le frasi pronunciate dai singoli soggetti, così come ascoltate dal direttore di gara e senza aggiunta di valutazioni personali. Compito del Giudice è poi quello di esaminare il referto e rilevare i comportamenti effettivamente accaduti "scremando" quelle che possono essere valutazioni o sensazioni degli arbitri.

Nella fattispecie, come ammesso dal Galati, lo stesso ha rivolto agli organi della federazione frasi ingiuriose ed irriguardose e per tale comportamento va sicuramente sanzionato.

Anche se contrastante è la prova che il Galati abbia rivolto offese direttamente all'arbitro, è certo che l'epiteto rivolto alla federazione coinvolgeva anche il direttore di gara che ne fa parte.

Alla responsabilità disciplinare consegue pertanto la sanzione di cui al dispositivo per le pesanti frasi offensive rivolte nei confronti degli organi federali e per aver insistito nel far scrivere tali epiteti a referto; la sanzione prescinde quindi dal fatto che le frasi siano state rivolte direttamente alla persona dell'arbitro poiché la responsabilità disciplinare consegue all'ammesso comportamento ingiurioso ed offensivo tenuto.

Per quanto riguarda l'atro elemento della condotta minacciosa va rilevato come la stessa debba essere considerata in presenza di atti tali da intimidire il direttore di gara per la minaccia di un "danno ingiusto".

L'indicazione di valutazioni dei direttori di gara - a puro titolo di esempio il comportamento volgare, offensivo, irriguardoso o minaccioso - non possono essere tenuti in considerazione dal Giudice sportivo se non vengono riportati nel rapporto gli effettivi comportamenti posti in essere dal soggetto e le frasi minacciose proferite. È il

Giudice che poi valuta se quanto riportato nel referto integra le ipotesi di offesa o minaccia.

Nella fattispecie è comprensibile che il direttore di gara possa aver valutato il comportamento veemente del Galati come una minaccia, ma questa non è che una sensazione del soggetto.

L'aver lanciato il documento di identità denota sicuramente un comportamento maleducato e irriguardoso, ma di per sé non costituisce minaccia; il Giudice deve superare quelle che sono le valutazioni, percezioni o sensazioni dell'arbitro ed attenersi alle effettive condotte riportate nel referto.

Nel caso che ci riguarda nel rapporto l'arbitro non ha indicato comportamenti tali da poter essere sanzionati come minacciosi.

Per quanto concerne la società, la stessa risponde per responsabilità oggettiva e la sanzione è conseguenza del comportamento disciplinarmente rilevante del tesserato incolpato.

La richiesta di scuse non può essere considerata un'attenuante ma concorre alla valutazione sulla graduazione della sanzione.

Il Tribunale, pertanto, ritiene sussistente la violazione della normativa federale nei limiti indicati nella motivazione ed in considerazione del comportamento processuale degli incolpati

P.Q.M.

dispone:

1) La sospensione da ogni attività federale per mesi due del tesserato Maurizio Galati.
2) La multa di € 200,00 a carico della ASD Cavenago Dream Volley.

Roma, 06 luglio 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 luglio 2022